



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Laura Cesira Stella	Presidente
Caterina Trentini	Giudice relatore
Roberto Angelini	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 21.2.24
nel procedimento per reclamo promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) con il patrocinio dell'avv. *N* presso il
, elettivamente domiciliata in
predetto difensore
RECLAMANTE/I
contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliata in , presso il difensore avv.
RECLAMATO/I

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Valentina *Pt_1* propone reclamo contro il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da lei proposta nell'ambito dell'opposizione a precetto RG /2023 nei confronti di *Controparte_1* che le ha intimato il pagamento del credito portato dal decreto ingiuntivo n. /2012 emesso il 31 luglio 2012 dal Tribunale di Foggia.

Detto decreto ingiunge a *Pt_1* e ad alcuni condebitori il pagamento di € 2.267.296,70 oltre interessi e spese in favore della ricorrente *Parte_2*

[...] come altri condebitori, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, nell'ambito di un giudizio nel quale è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito di *Controparte_2*
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. /2023 che, dopo avere osservato:

È infondata altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (*rectius*, di titolarità dal lato attivo del rapporto) di _____ s.r.l. sollevata da

e da _____ nelle rispettive comparse conclusionali.

_____ s.r.l. si è costituita in giudizio affermando di agire in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco, sottoscritto il 20.12.2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, mediante il quale ha acquistato crediti da Banca _____ S.p.A., tra cui quello per cui è causa. Ha, inoltre, prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. parte seconda del 23.12.2017 n. 151, dal quale risulta l'acquisto da parte di

_____ s.r.l. di crediti relativi, tra gli altri, a "rapporti giuridici sorti in capo a _____ (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine".

Al riguardo, appare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale ai fini della efficacia probatoria dell'esistenza della cessione correlata all'avviso pubblicato in G.U. non è necessaria la specifica elencazione dei rapporti ceduti, risultando, piuttosto, sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare tali crediti senza incertezze (cfr. Cass. n. 15884/2019; 22151/2019; 5617/2020).

Ebbene, nel caso di specie tali elementi risultano sufficientemente determinati nella misura in cui viene indicato il periodo di stipula dei contratti relativi ai crediti oggetto di cessione (*ante* 2016 e, dunque, certamente riferibili alle fideiussioni per cui è causa, risalenti al 2011). Ne consegue che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo all'interventore ex art. 111 c.p.c. può ritenersi provata alla stregua delle produzioni documentali, non potendosi assegnare alcun rilievo alle deduzioni svolte sul punto dagli oppositori, poiché del tutto generiche e prive di validi riscontri probatori.

Così ha deciso:

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- a) dichiara estinto il giudizio introdotto da _____ e _____, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. _____/2012, reso dal Tribunale di Foggia il 31.7.2012;
- b) rigetta le opposizioni proposte da _____ e _____, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. _____/2012, reso dal Tribunale di Foggia il 31.7.2012;
- c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da _____;
- d) compensa integralmente le spese di lite tra _____ e _____ e l'opposta;
- e) condanna _____ e _____, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'interventore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 20.874,70, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
- f) pone definitivamente a carico di _____ e _____ le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.

Pt_1 a proposto opposizione al precetto lamentando:

- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. che la sentenza non è munita di formula esecutiva e non è stata notificata alla debitrice

Sul punto il provvedimento reclamato ha così argomentato:

rilevato, in ordine alle contestazioni relative alla notifica del decreto ingiuntivo, che *“in tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c. non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva”* (Cass. n. 4705/2018);

Si tratta di osservazione fondata, cui deve aggiungersi come, trattandosi di motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c., anche un'eventuale fondatezza non avrebbe comunque comportato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'assenza di titolo esecutivo in favore del creditore precettante, che aveva chiesto condannarsi **Pt_1** al pagamento degli importi oggetto di ingiunzione in favore di **CP_1**, mentre l'unico titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo, è stato emesso in favore di **Contr**

Sul punto il provvedimento reclamato ha evidenziato:

quanto alla contestazione relativa alla legittimazione attiva di s.r.l., “ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva” (Cass. n. 15674/2007);

Ora, nella stessa sentenza sopra richiamata si precisa che “la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo all'interventore ex art. 111 c.p.c. può ritenersi provata”, ragione per la quale la condanna alle spese è stata emessa “in favore dell'interventore”.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è quindi stata rigettata in suo favore, con conseguente definitività del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo. Il fatto che sia stato emesso nei confronti della cedente e non della cessionaria è fisiologico, poiché al tempo della sua emissione ^{Contr} era titolare del credito. Né sarebbe stato possibile emettere una condanna in favore di CP_1, che avrebbe duplicato il titolo esecutivo nei confronti dei debitori.

- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. il difetto di legittimazione attiva di CP_1, non essendovi prova della cessione del credito azionato in suo favore

Ora, al di là di quanto già evidenziato nella sentenza citata, deve ritenersi che anche nel presente giudizio CP_1 abbia dato prova della sua legittimazione a riscuotere il credito azionato:

Il secondo e il quarto comma dell'art. 58 TUB, richiamati dall'art. 4 della legge sulla cartolarizzazione (L. n. 130/1999), recitano:

“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Org_1 può stabilire forme integrative di pubblicità....

Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”

Ora, benché in giurisprudenza si affermi ricorrentemente che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)¹” (Cass. 15884/2019),

¹ “Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuare senza incertezze.”

Ancora: “la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/1995, n. 6201).” (Cass. 31188/2017, conforme Cass. 17110/2019)

“in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della [...] Org_1

, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” (Cass. 21821/2023)

deve sottolinearsi come:

1) ciò valga unicamente là dove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ossia in tutti i casi in cui il perimetro della cessione risulti determinato utilizzando criteri chiari e oggettivi in presenza dei quali il credito non può che rientrarvi, senza necessità di verificarne la ricomprensione facendo riferimento ad elenchi ecc.

Nella fattispecie dalla lettura dell’avviso, tuttavia, si evince unicamente che “ *Controparte_1* (l’Acquirente”) comunica di aver acquistato ... un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative”.

E’ poi significativo che, dopo avere fornito una serie di indicazioni assolutamente generiche, per consentire ai debitori ceduti di verificare la sorte del proprio debito, l’avviso preveda:

“I dati indicativi di ciascuno dei Crediti Org_2 nonche’ la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell’avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet <https://www. .it/> .html e resteranno a disposizione fino all’estinzione del relativo credito ceduto.”

Ora, se questo è il tenore dell’avviso pubblicato in GU, risulta evidente come nella fattispecie non si possa ritenere che “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” e ciò soprattutto in considerazione del fatto che oggetto di cessione non sono tutti i rapporti giuridici aventi tutte le caratteristiche ivi indicate, ma unicamente “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative”.

2) ciò valga unicamente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ai fini dell’opponibilità della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ma la pubblicità in Gazzetta presuppone che una cessione sia intervenuta: “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” (Cass. 5617/2020²)

² “non può essere condivisa ... la tesi del ricorrente di assegnare all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell’assunto cessionario di crediti in blocco; né comunque di estendere a tale segno, od omologare, la funzione «sostitutiva» che, in punto di cessione del credito, la norma dell’art. 58 comma 4 dà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In realtà, la disposizione dell’art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta.

Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell’art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l’eventualità di pagamenti

“La norma di cui all’art. 58 TUB “ha unicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell’ambito

liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente ...

La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all’art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell’art. 1264 comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l’«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell’art. 1248 cod. civ.).

In definitiva, la norma dell’art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548).

Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell’art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esista.

Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell’art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa ...

D’altro canto, la disposizione dell’art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un’avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l’enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi.

In questa prospettiva (dell’enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere.

È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).

Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E’ noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l’approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di «sana e prudente gestione» di cui all’art. 5 TUB.

Al di là di quest’ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell’art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.

Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).” (Cass. 5617/2020)

dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.” (Cass. 4116/2016, conforme Cass. 24798/2020)

Ancora: “l’art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto:

a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;

b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 c.c.;

c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario;

d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;

e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;

f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

6.15. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

6.16. A tal fine, è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Org_1, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999).” (Cass. 21821/2023)

Tuttavia la prova dell’esistenza di una cessione, della quale la pubblicazione in Gazzetta costituisce un indice significativo, e, soprattutto, la prova che quello in oggetto rientri nel perimetro della cessione stessa può essere fornita in qualunque modo, non rinvenendosi norme che ne impongano la prova unicamente mediante produzione dell’integrale contratto di cessione, il cui estratto è contenuto in Gazzetta.

Nel caso specifico:

- ricercando nel sito internet indicato in Gazzetta il numero identificativo del credito riportato nella corrispondenza tra le parti se ne evince la cessione,

- il creditore cedente, convenuto nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, non si è opposto all’intervento ex art. 111 c.p.c. e, anzi, ha rassegnato conclusioni congiunte, consentendo a un altro creditore di soddisfarsi al posto suo,

- la società cessionaria ha prodotto dichiarazione della stessa banca cedente che dà atto che quelli in oggetto rientrano tra i crediti oggetto di cessione.

Come ritenuto anche dalla Suprema Corte, *“la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”*. (Cass. 10200/2021)

Infatti *“il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio.”* (Cass. 28093/2021)

“la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad Pt_3 non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.” (Corte App. Milano sentenza 220/2023)

Pertanto il reclamo non merita accoglimento.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- spese al merito.

Così deciso in Milano all'esito della camera di consiglio del 21.2.24

Il Giudice est.
Caterina Trentini

Il Presidente
Laura Cesira Stella